# COMUNE DI VIAREGGIO

CENTRO DI RESPONSABILITA' S.U.A.P.

Delibera N. del

OGGETTO:	REGOLAMENTO	PER	GLI	INTRATTENIMENTI	MUSICALI	NEI
PUBBLICI ESERCIZI APPROVAZIONE						

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi sono disciplinati con regolamento approvato con deliberazione C. C. n. 25.05.2011;
- a seguito di numerose richieste e solleciti da parte delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, si è reso necessario dare regole più precise alle attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi;

Atteso che il Settore Suap/Edilizia ha predisposto un articolato di regolamentazione dell'attività di intrattenimento PP.EE., ulteriormente vagliato con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, come risulta dai verbali di riunione in date 31 gennaio e 21 febbraio 2014, allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che la bozza di regolamento è stata inviata con nota prot. n. \_\_\_\_\_\_del 6 marzo 2014 al Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli per raccogliere eventuali osservazioni, che non risultano pervenute;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, reso dal Dirigente del Settore Suap/Edilizia, che così si esprime: favorevole;

Precisando che il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti dal punto di vista contabile e finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Attività Produttive in data :

- Visto il Testo Unico delle Leggi di P.S. (TULPS);
- Visto il D.M. 19.08.96, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- Visto il D.P.R. 311/2001, Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- Vista la L.R. 28/2005, Testo unico del Commercio;
- Vista la L. 59/2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

# **COMUNE DI VIAREGGIO**

- -Visto l'art. 7 della L. 7.10.2013 n. 112 di conversione del D. L. 8.08.2013 n. 91, che integra gli artt. 68 e 69 TULPS;
- Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo unico EE.LL.;

Con voto unanime favorevole reso in forma elettronica dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

# **DELIBERA**

- 1) Di approvare il regolamento per gli intrattenimenti musicali presso i pubblici esercizi posti sul territorio comunale, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale.
- 2) Di stabilire che il Regolamento approvato con il presente atto entra in vigore il 15 giugno 2014.
- 3) Di abrogare il Regolamento delle Attività di Intrattenimento nei Pubblici Esercizi, approvato con deliberazione C. C. n. 30 del 25.05.2011.

#### Art.1

## Attività musicale libera presso i pubblici esercizi

- 1. I pubblici esercizi possono svolgere attività musicale senza richiedere autorizzazione specifica ex artt. 68/69 TULPS a condizione che:
  - a) L'attività si svolga interamente all'interno dei locali del pubblico esercizio e/o delle sue pertinenze esterne;
  - b) L'attività rientri nell'ipotesi di mero allietamento, quale attività non imprenditoriale (ad esempio, utilizzo di televisori, radio, impianti stereo, juke box, esecuzioni dal vivo, sempre con il carattere dell'assenza di lucro diretto);
  - c) L'ingresso al pubblico esercizio sia libero e l'attività musicale sia offerta gratuitamente, senza comportare pagamento di biglietti o di supplementi alle consumazioni; è fatta invece salva la possibilità per il gestore di praticare supplementi alle consumazioni legati agli orari o a particolari giornate;
  - d) Nel locale sia preponderante l'attività di somministrazione, con intrattenimento necessariamente ed obbligatoriamente complementare alla somministrazione e svolto negli stessi orari;
  - e) Nel locale non siano allestiti o mantenuti liberi spazi destinati alla partecipazione degli avventori all'attività musicale;
  - f) Non siano installate, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie e/o impiantistiche per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;

Sono fatte salve le condizioni previste dal D. M. 19.08.1996 in materia di prevenzione incendi.

### Art. 2

# Pubblico intrattenimento presso i pubblici esercizi

- 1. Al di fuori delle condizioni riportate al precedente articolo, si configura il pubblico intrattenimento per il quale gli esercenti sono tenuti a richiedere ed ottenere autorizzazione ex art. 68/69 TULPS previo accertamento dei requisiti di agibilità e sicurezza ex art.80 TULPS. La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'intrattenimento.
- 2. Fanno eccezione, rispetto alle attività di pubblico intrattenimento di cui al comma 1, gli eventi dal vivo di portata minore, poiché destinati a concludersi entro le ore 24.00 del giorno di inizio e con pubblico massimo previsto in 200 unità.
- 3. In tale ultima fattispecie, il titolare del pubblico esercizio può presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, in sostituzione dell'autorizzazione, una segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), debitamente documentata ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990.
- 4. L'impiego della SCIA consente l'inizio immediato dell'attività dalla data della sua presentazione.
- 5. La SCIA viene sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all'art. 6 della L. 241/90. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, l'Amministrazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a venti giorni.
- 6. L'intrattenimento deve essere svolto per un massimo di centotrenta (130) giorni all'anno, per non più di sei (6) ore al giorno, anche non consecutive, nello stesso luogo.

## Compatibilità con i limiti di zona acustica

- 1. I pubblici esercizi devono osservare i limiti di rumore e le prescrizioni previsti dai vigenti Piano di Classificazione Acustica e Regolamento delle Attività Rumorose per la zona acustica in cui esercitano la loro propria attività di intrattenimento.
- 2. E' precisa responsabilità dei legali rappresentanti di adoperarsi affinchè, durante l'orario di apertura, lo stazionamento all'esterno degli avventori non rechi disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone, anche richiedendo, nei casi più gravi, l'intervento delle forze di polizia.
- 3. Deve essere inoltre evitato di produrre disturbo diretto al riposo e alle occupazioni delle persone, accertato su area pubblica senza necessità di misurazione fonometrica e segnalato alla competente Autorità giudiziaria.

#### Art.4

## Orari e modalità dell'attività di intrattenimento

- 1. L'intrattenimento musicale svolto dal pubblico esercizio alle condizioni di cui all'art. 2 deve svolgersi entro gli orari autorizzati o segnalati.
- Lo svolgimento dell'intrattenimento deve avvenire anche nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e ordine pubblico, sorvegliabilità dei locali, vendita di bevande alcooliche e obbligo delle tabelle dei tassi alcolemici per la guida di veicoli.

### Art 5

#### Eventi

- Nel caso in cui un pubblico esercizio o più pubblici esercizi congiuntamente intendano organizzare eventi che esulano dalla normale attività dell'esercizio e che possano superare i limiti differenziali o di immissione sonora, sia attraverso la produzione di musica e/o per la presenza dei partecipanti, deve essere richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione che disporrà eventuali limiti e prescrizioni per l'esercizio della stessa.
- 2. A tal fine deve essere prodotta idonea documentazione in grado di illustrare in maniera dettagliata tutte le attività da intraprendere e le modalità di contenimento del rumore da porre in essere. Nei limiti, modalità ed orari previsti dal vigente Regolamento delle Attività Rumorose, possono essere richieste deroghe ai limiti acustici di zona.
- 3. Resta inteso che qualora l'attività proposta, per le modalità della sua effettuazione, rientri nel campo di applicazione del D.M. 19.08.1996 sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, deve essere ottenuta apposita autorizzazione secondo le procedure di cui all'art. 4 del D.P.R. 311/2001.

### Art.6

# Pulizia delle aree delle attività presenti in zona

- 1. I titolari dei pubblici esercizi devono svolgere costantemente il servizio di pulizia di tutte le aree di pertinenza e di quelle limitrofe e/o antistanti comunque interessate.
- 2. Tali aree devono risultare pulite ed idonee al loro utilizzo fin dal successivo orario di apertura dell'attività del pubblico esercizio. A tal fine può essere individuato idoneo personale di vigilanza e pulizia.

#### Art.7

### Sorveglianza

1. I locali che effettuano attività dopo le ore 24.00 in grado di richiamare un consistente numero di persone dovranno dotarsi di apposito personale in possesso dei requisiti dei cui alla L. n. 94/2009

- atto a garantire la sicurezza degli avventori nonché per vigilare sul corretto comportamento degli stessi in riferimento all'ambiente circostante al luogo ove l'attività viene svolta.
- 2. La consistenza del numero è valutata in base alle caratteristiche interne ed esterne del locale.
- 3. In particolare, in occasione di eventi sia organizzati da un unico locale o che coinvolgano più locali, gli organizzatori dovranno fornire in allegato alla Scia o alla domanda la ragione sociale e il riferimento telefonico dell'Agenzia che fornisce il personale impiegato, che deve essere in possesso del titolo necessario commisurato nel numero all'entità dell'evento.

#### Art. 8

# Inosservanza delle disposizioni

- 1. Nel caso di prima inosservanza
  - a) di prescrizioni fornite per l'effettuazione dell'attività di intrattenimento,
  - b) del presente regolamento o delle norme in esso richiamate,
  - il Sindaco rivolge formale diffida al titolare del pubblico esercizio affinchè assicuri il ripristino delle prescrizioni e delle norme violate.
- 2. Nel caso di seconda inosservanza di quanto indicato al comma precedente, il Sindaco invito alle parti a presentare memorie entro 30 giorni dalla data di notifica dell'invito e può disporre, in via cautelare, se il trasgressore non presenta memorie o se lo stesso Sindaco le ritiene insoddisfacenti, ai fini del ripristino delle prescrizioni e delle norme violate, limitazioni all'orario di esercizio con la fissazione di una fascia oraria di esercizio dalle ore 06,00 alle ore 24,00.
- 3. Nel caso di terza inosservanza, anche nelle more del procedimento di cui ai commi precedenti, il Sindaco dispone in via cautelare, a tutela della quiete pubblica, limitazioni all'orario di esercizio con la fissazione di una fascia oraria di esercizio dalle ore 06,00 alle ore 24,00.
- 4. La fissazione della fascia oraria di esercizio avverrà tramite apposita ordinanza che verrà emanata alla comunicazione dell'avvenuto accertamento dell'inosservanza, effettuato dagli organi di polizia nell'arco temporale di tre mesi, o dell'accertamento della sua prosecuzione.
- 5. La fascia oraria di esercizio, una volta fissata alle condizioni e con le modalità sopra indicate, non potrà essere riformata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sua fissazione, e a condizione che il legale rappresentante del pubblico esercizio dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere in grado di assicurare il ripristino del diritto al riposo dei residenti, l'esercizio delle ordinarie funzioni connaturate al convivere civile nella zona ove insiste lo stesso e tutte le altre condizioni previste dal presente regolamento.
- 6. Durante il periodo di imposizione della fascia oraria sopra citata, il legale rappresentante può richiedere una deroga fino alle ore 1.00 per la sola notte successiva al sabato, e comunque per non più di due (2) serate.
- 7. L'inosservanza degli orari imposti a norma del presente articolo comporta l'applicazione della sospensione dell'attività di somministrazione, ai sensi degli artt. 17-ter e ss. del Tulps.
- 8. Restano fermi i casi in cui la legge prevede la sospensione o la cessazione dell'attività. Sono fatti salvi i poteri del Sindaco di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 9 della legge 26.10.1995 n. 447.



Proposta di Deliberazione C. C. n. 25 del 28.3.2014

Ufficio proponente SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER GLI INTRATTENIMENTI MUSICALI NEI PUBBLICI ESERCIZI – APPROVAZIONE

PARERE FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi del comma 1 degli artt. 49 e 147 bis del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, dando atto che il provvedimento **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

DATA 28.3.2014

IL DIRIGENTE RESPONSABILE del SERVIZIO S.H.A.P7 - EDILATIA Dr. Vincenzo Strippoli



# Provincia di Lucca Comune di Viareggio Il vice-Sindaco

## Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli

Al Presidente Dr. Fabrizio Manfredi

presidente@sanrossore.toscana.it,protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it

ep.c.:

Spett.ii Associazioni di Categoria:-A.S.C.O.M. Viareggio - segreteria@ascomviareggio.it,direttore@ascomviareggio.it

-Confesercenti Versilia - info@confesercentilucca.it,direttore@confesercentiversilia.it -Confocommercio - versilia@confcommercio.lu.it,pasquinirodolfo@confcommercio.lu.it

-Coordinamento Commercianti Viareggio Centro - mimmoportaluppi@gmail.comroberto@bargalliano.it

-Dirigente S.U.A.P. - v.strippoli@comune.viareggio.lu.it

Oggetto: comunicazione bozza regolamento per intrattenimenti nei pubblici esercizi.

Questa Pubblica Amministrazione ha intenzione di emanare un nuovo regolamento che superi il precedente approvato con delibera di Consiglio Commate n. 30 del 25.2.2011.

Si sottopone la bozza concordata con le associazioni di categoria al fine di raccogliere eventuali Vostre osservazioni e/o proposte in merito al testo che si allega.

Resta inteso che il regolamento verrà a disciplinare tutti gli intrattenimenti organizzati all'interno di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, a prescindere dalla loro contiguità o meno con le aree tutelate dal Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Si ricorda che l'iter di approvazione comporta ancora il passaggio nelle Commissioni Consiliari preposte e l'approvazione finale con delibera del Consiglio Comunale.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si indica come referente il Dirigente del Settore S.U.A.P. – Edilizia, Dr. Vincenzo Strippoli (Recapiti: Palazzo Cittadella, via Regia n. 43, 55049 Viareggio – T. 0584 966520/517(segreteria) Cell. 3346057801 email: v.strippoli@comune.viareggio.lu.it P.E.C.: comune.viareggio@postacert.toscana.it.

Distinti saluti.

Viareggio II; 6 margo 20 14

L'Assessore S.U.A.P. - Edilizia